



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri (BONINO)  
e dal Ministro per gli affari europei (MOAVERO MILANESI)  
di concerto con il Ministro della difesa (MAURO)  
con il Ministro dell'economia e delle finanze (SACCOMANNI)  
con il Ministro dello sviluppo economico (ZANONATO)  
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (LUPI)  
e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (CARROZZA)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 2014**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Relazione tecnica .....	»	6
Analisi tecnico-normativa .....	»	7
Disegno di legge.....	»	11
Testo dell'Accordo.....	»	13

ONOREVOLI SENATORI. -

### 1.1 Contesto dell'Accordo

GALILEO è un programma strategico di capitale importanza per l'Unione europea (UE) e rappresenta - in quanto ricco di applicazioni promettenti - un investimento fondamentale, suscettibile di consentire all'UE di posizionarsi sul mercato della radionavigazione via satellite e di mantenerne una quota rilevante. In particolare, la tecnologia del Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) è un importante strumento per lo sviluppo e la sicurezza della regione Mediterranea. Il GNSS è costituito - oltre che dalla componente GALILEO - anche dalla componente EGNOS (*European Geostationary Navigation Overlay System*), ovvero il sistema europeo di miglioramento dei segnali civili del sistema GPS statunitense.

Per la prestazione di servizi GNSS, la Commissione europea ha infatti lanciato, di concerto con l'Agenzia spaziale europea (ESA), un sistema globale autonomo di misurazione del tempo e di navigazione satellitare. Il sistema comprende una costellazione di 30 satelliti orbitanti ad un'altitudine di oltre 20.000 km, ed è programmato per offrire servizi di carattere generale, commerciali, di interesse pubblico (quali quelli relativi alla navigazione aerea e marittima, gestione del traffico su strada e ferrovia, servizi di emergenza, ricerca e salvataggio), protezione civile, controlli doganali e di frontiera, polizia.

Il presente Accordo ha lo scopo di incoraggiare, facilitare e migliorare la cooperazione tra l'Unione europea e la Norvegia, al fine di coordinare e rendere più efficaci i contributi delle parti al sistema. Infatti, per motivi tecnologici, geografici e finanziari la Norvegia riveste un ruolo importante nel GNSS europeo. Essa fornisce tecnologia fondamentale per GALILEO ed ospita due importanti installazioni a terra, sulle isole Svalbard e nell'Antartide, che contribuiscono al corretto funzionamento del sistema.

L'Accordo è limitato agli aspetti necessari per permettere una stretta collaborazione fra Bruxelles ed Oslo. La costruzione e la gestione di GALILEO, in quanto programma esteso a tutta l'Unione europea, evidenziano la necessità di adottare impostazioni e metodi di lavoro comuni tra tutti gli Stati membri dell'UE e alcuni Paesi terzi (Norvegia e Svizzera). Le regole relative a queste aree devono essere stabilite dai Governi ed applicate in modo coerente in tutta l'Europa. La Commissione europea - in quanto gestore del programma che agisce per conto della Comunità, proprietaria del sistema - deve adottare tutte le misure possibili al fine di garantire la suddetta coerenza. Non farlo significherebbe accrescere i rischi sotto il profilo della sicurezza ed esporre l'UE - ed i suoi Stati membri - ad azioni di responsabilità in caso di gravi incidenti.

La Norvegia è il *partner* non UE<sup>(1)</sup> più stretto nella cooperazione sul programma GALILEO. Fin dai suoi inizi, Oslo ha for-

<sup>(1)</sup> Le relazioni dell'UE con la Norvegia sono inquadrare nella cornice dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). Esso permette ai tre Stati che aderiscono al SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) di partecipare al mercato interno pur senza essere Stati membri dell'UE, prevedendo l'adeguamento automatico all'*acquis* in tema di mercato interno in tutto lo Spazio economico europeo.

nito un contributo politico, tecnico e finanziario a tutte le fasi di GALILEO in quanto membro dell'Agenzia spaziale europea (ESA) nonché, nel corso degli anni, attraverso la sua partecipazione informale alle strutture comunitarie di *governance* specifiche di GALILEO.

### 1.2 Iter procedurale della firma

L'Accordo è stato negoziato sulla base delle direttive adottate dal Consiglio l'8 luglio 2005 ed è stato firmato a Bruxelles il 22 settembre 2010.

### 1.3 Finalità dell'Accordo

La cooperazione nell'ambito di GALILEO conferisce ai Paesi che vi aderiscono l'opportunità di partecipare alla costituzione, allo sviluppo ed alla gestione di un'importante infrastruttura strategica, nonché di contribuire a promuovere un uso ampio ed innovativo dei servizi offerti dal Sistema per scopi commerciali e relativi alla protezione della vita umana in quanto norma mondiale per la navigazione e la misurazione del tempo.

Il presente Accordo stabilisce i principi della cooperazione in generale e i diritti e gli obblighi della Norvegia, anche su temi non contemplati dall'attuale *acquis* di GALILEO, come la sicurezza.

### 1.4 Esame delle disposizioni

L'Accordo si compone di 12 articoli.

#### Articolo 1

Definisce l'obiettivo dell'Accordo, volto a rafforzare la cooperazione tra le Parti, completando le disposizioni dell'Accordo SEE applicabili alla navigazione satellitare.

#### Articolo 2

Illustra la terminologia dell'Accordo al fine di assicurarne la comprensione.

#### Articolo 3

Definisce i principi che regolano l'attività di cooperazione: l'Accordo SEE come base per la cooperazione tra le Parti; libertà di prestare servizi di navigazione satellitare; libertà di utilizzare tutti i servizi GALILEO ed EGNOS; stretta cooperazione nelle questioni di sicurezza connesse al GNSS; ottemperanza agli obblighi internazionali delle Parti per le installazioni a terra del GNSS europeo.

#### Articolo 4

Nel presente articolo si definisce la cooperazione sulle questioni attinenti allo spettro radio nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), tutelando adeguate assegnazioni di frequenze per i sistemi di navigazione satellitare al fine di assicurare agli utenti la disponibilità dei servizi.

#### Articolo 5

Definisce le misure per la gestione delle installazioni a terra del GNSS europeo, definendone la collocazione, la manutenzione, la protezione, la sicurezza ed il funzionamento.

#### Articolo 6

Si riferisce alla sicurezza: UE e Norvegia riconoscono la necessità della protezione dei sistemi di navigazione satellitare e, a tal fine, adotteranno tutte le misure necessarie a garantire la continuità e la sicurezza dei servizi.

#### Articolo 7

Disciplina lo scambio di informazioni classificate, in conformità al vigente Accordo in materia tra UE e Norvegia.



*Articolo 8*

Tratta della politica di controllo delle esportazioni e di non proliferazione di dati e tecnologie di GALILEO.

*Articolo 9*

La Norvegia riconosce l'importanza del Servizio pubblico regolamentato (PRS) come fattore fondamentale per la sua partecipazione ai programmi del GNSS europeo.

*Articolo 10*

Si riferisce all'importanza di un approccio coordinato nell'ambito degli Organismi in-

ternazionali di standardizzazione e certificazione, in relazione ai servizi globali di navigazione satellitare.

*Articolo 11*

Tratta delle procedure relative alla composizione di eventuali controversie in merito all'interpretazione ed applicazione dell'Accordo.

*Articolo 12*


L'articolo disciplina le modalità di entrata in vigore, di denuncia e di modifica dell'Accordo.

## RELAZIONE TECNICA

Dalle disposizioni di cui al presente intervento normativo non appaiono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


L'Accordo in questione non prevede specifici organi collegiali e pertanto la relativa ratifica non dà luogo a oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quelli correntemente sostenuti dall'Italia in relazione alle spese di partecipazione al coordinamento del programma Galileo in ambito europeo.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

  POSITIVO       NEGATIVO

19 DIC. 2013

Il Ragioniere Generale dello Stato



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**A) Aspetti tecnico-normativi di diritto interno****1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo**

Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario in quanto l'Accordo rientra nella fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione. Si tratta di un Accordo di competenza mista UE/Paesi Membri, e pertanto da sottoporre anche alla firma dei rappresentanti dei singoli Stati Membri ed alla loro relativa ratifica.

L'intervento normativo è pienamente coerente con il programma di Governo, in quanto configura un adempimento di un obbligo gravante sull'Italia in qualità di Stato membro dell'Unione Europea.

**2. Analisi del quadro normativo nazionale**

Rispetto al quadro normativo nazionale non emergono profili di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento normativo si risolve nella ratifica di un Accordo concluso in sede comunitaria, secondo le procedure proprie dell'UE che, a norma di quanto previsto dall'articolo 100, par. 2, e dall'articolo 218 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, regolano preparazione, negoziato e perfezionamento degli Accordi con i Paesi terzi.

**3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti**

Il provvedimento si inserisce coerentemente nel quadro giuridico vigente, in quanto si allinea ad altri Accordi stipulati tra l'UE e Paesi terzi.

**4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali**

Il provvedimento non presenta problemi di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 - in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale - ed all'articolo 117 - in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, Regioni ed Enti locali - della Costituzione.

**5. Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali**

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali; e ciò in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Sempre in base al dettato costituzionale, le Regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti dagli Accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

**6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione**

I principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118 della Costituzione riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e non risultano quindi direttamente coinvolti dall'intervento normativo.

Rispetto ai rapporti tra Italia ed Unione Europea, il principio di sussidiarietà risulta rispettato, in quanto l'obiettivo del presente Accordo non è perseguibile attraverso interventi normativi adottati dai singoli Stati Membri.

**7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa**

L'intervento normativo non comporta alcun processo di rilegificazione, poiché si riferisce ad una materia (trattati internazionali) che necessita di ratifica legislativa.

Nella materia oggetto dell'intervento normativo in esame non è configurabile il ricorso alla delegificazione, in quanto la ratifica dell'Accordo con legge è prevista dall'articolo 80 della Costituzione, né è suscettibile di semplificazione normativa.

**8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter**

Non risultano esservi progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell'intervento normativo in esame.

**9. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto**

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti in materia.

**B) Contesto normativo comunitario e internazionale**

**1. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**

L'intervento normativo in oggetto è pienamente compatibile con l'ordinamento comunitario: Sarebbe semmai una mancata ratifica dell'Accordo da parte italiana a rappresentare una violazione del predetto ordinamento.

**2. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto**

Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

**3. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali**

L'intervento è un adempimento rispetto agli obblighi di natura comunitaria e non presenta alcun profilo di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

**4. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto**

Non risultano indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, né giudizi pendenti sul medesimo, o analogo, oggetto.



**5. Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto**

Sulle materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, né risultano esservi giudizi pendenti.

**6. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE**

Gli Stati Membri, ciascuno secondo le procedure previste dal rispettivo ordinamento, sono chiamati tutti a recepire l'Accordo sul piano interno, onde consentirne l'entrata in vigore.

**C) Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo**

**1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**

Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo sono indicate nell'articolo 1 e non sono innovative rispetto a quanto già utilizzato nella pertinente normativa comunitaria.

**2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi**

I riferimenti normativi contenuti nell'Accordo sono di fonte comunitaria e risultano corretti.

**3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti**

Non è stata adottata la tecnica della novella legislativa in quanto il testo non modifica direttamente né integra disposizioni vigenti sulla stessa materia.

**4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo**

Non si riscontrano effetti abrogativi impliciti.

**5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

**6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

**7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione**





L'entrata in vigore del presente Accordo non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né misure di adeguamento amministrativo.

8. **Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi**

Non contemplata.



**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.







ACCORDO DI COOPERAZIONE  
IN MATERIA DI NAVIGAZIONE SATELLITARE TRA L'UNIONE EUROPEA  
E I SUOI STATI MEMBRI E IL REGNO DI NORVEGIA



L'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata anche l'"Unione".

e

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,





LA REPUBBLICA DI LETTONIA.

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,



parti contraenti del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in appresso denominate "gli Stati membri",

da una parte, e

IL REGNO DI NORVEGIA, in appresso denominato "la Norvegia",

dall'altra,

l'Unione europea, gli Stati membri e la Norvegia, in appresso denominate "le parti",

RICONOSCENDO la stretta partecipazione della Norvegia ai programmi Galileo ed EGNOS sin dalle fasi della loro definizione,

CONSCI dell'evoluzione in materia di governance, proprietà e finanziamento dei programmi del GNSS europeo in virtù del regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite<sup>1</sup>, i suoi emendamenti e del regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)<sup>2</sup>,

CONSIDERANDO i vantaggi di un livello equivalente di protezione del GNSS europeo e i relativi servizi nei territori delle parti,

<sup>1</sup> GU L 246 del 20.7.2004, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1.



RICONOSCENDO l'intenzione della Norvegia di adottare e applicare tempestivamente, nella sua giurisdizione, misure che garantiscano lo stesso grado di sicurezza di quelle applicabili nell'Unione europea,

RICONOSCENDO gli obblighi delle parti alla luce del diritto internazionale,

RICONOSCENDO l'interesse manifestato dalla Norvegia a tutti i servizi di Galileo, incluso il Servizio pubblico regolamentato (PRS),

RICONOSCENDO l'accordo concluso tra la Norvegia e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate,

DESIDERANDO stabilire formalmente una stretta collaborazione in tutti gli aspetti dei programmi del GNSS europeo,

CONSIDERANDO l'accordo sullo Spazio economico europeo (in appresso denominato "l'accordo SEE") una base giuridica e istituzionale appropriata per sviluppare la cooperazione tra l'Unione europea e la Norvegia in materia di navigazione satellitare,

DESIDERANDO completare le disposizioni dell'accordo SEE attraverso un accordo bilaterale sulla navigazione satellitare in settori di rilevanza specifica per la Norvegia, l'Unione e i suoi Stati membri,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:



## ARTICOLO 1

## Obiettivo dell'accordo

L'obiettivo principale dell'accordo è di rafforzare ulteriormente la cooperazione tra le parti completando le disposizioni dell'accordo SEE applicabili alla navigazione satellitare.

## ARTICOLO 2

## Definizioni

Ai fini del presente accordo, si intende per:

- a) "Sistema europeo globale di navigazione satellitare (GNSS)", il sistema Galileo e il Sistema europeo di copertura geostazionaria per la navigazione (European Geostationary Navigation Overlay System: EGNOS);
- b) "Potenziamento", meccanismi regionali come EGNOS. Questi meccanismi consentono agli utenti del GNSS di ottenere migliori prestazioni, in particolare in materia di accuratezza, disponibilità, integrità e affidabilità;
- c) "Galileo", un sistema globale autonomo europeo di misurazione del tempo e di navigazione satellitare, sotto controllo civile, per la prestazione di servizi GNSS, progettato e sviluppato dall'Unione e dai suoi Stati membri. L'esercizio di Galileo può essere trasferito a privati.



Galileo offre servizi ad accesso aperto, di tipo commerciale, per la sicurezza della vita umana, servizi di ricerca e salvataggio, oltre al regolamentato (PRS) ad accesso ristretto, ideato per rispondere alle esigenze degli utenti autorizzati del settore pubblico;

- d) "Misura di regolamentazione", qualsiasi legge, regolamento, politica, norma, procedura, decisione o altro provvedimento amministrativo adottato da una delle parti;
- e) "Informazione classificata", informazioni, sotto qualsiasi forma, che devono essere protette da una divulgazione non autorizzata che potrebbe arrecare un pregiudizio, di vario grado, ad interessi fondamentali, tra i quali la sicurezza nazionale, delle parti o di singoli Stati membri. La classificazione è indicata da una marcatura di classificazione. Una informazione di questo tipo è classificata dalle parti a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti e deve essere protetta per impedirne l'eventuale perdita di riservatezza, integrità e disponibilità.

### ARTICOLO 3

#### Principi della cooperazione

I. Le parti convengono di svolgere le attività di cooperazione contemplate dal presente accordo nel rispetto dei seguenti principi:

- a) l'accordo SEE costituisce la base per la cooperazione tra le parti in materia di navigazione satellitare;



- b) libertà di prestare servizi di navigazione satellitare sui territori delle parti;
- c) libertà di utilizzare tutti i servizi di Galileo ed EGNOS, incluso il PRS, nel rispetto delle condizioni che ne disciplinano l'uso;
- d) stretta cooperazione nelle questioni di sicurezza connesse al GNSS attraverso l'adozione e l'applicazione di misure di sicurezza per il GNSS equivalenti nell'Unione e in Norvegia;
- e) ottemperanza agli obblighi internazionali delle Parti per quanto riguarda le installazioni a terra del GNSS europeo.

2. Il presente accordo lascia impregiudicata la struttura istituzionale stabilita dal diritto dell'Unione europea ai fini dell'attuazione del programma Galileo. Il presente accordo lascia altresì impregiudicate le misure di regolamentazione che danno attuazione ad impegni di non proliferazione e di controllo delle esportazioni, a controlli di trasferimenti immateriali di tecnologia o a misure nazionali di sicurezza.

#### ARTICOLO 4

##### Spettro radio

1. Le parti convengono di cooperare nelle questioni relative allo spettro radio concernenti i sistemi di navigazione satellitare europei nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), tenendo conto del "Memorandum of Understanding on the Management of ITU filings of the Galileo radio-navigation satellite service system", firmato il 5 novembre 2004.





2. In tale contesto le parti tutelano le assegnazioni adeguate di frequenze per i sistemi di navigazione satellitare europei allo scopo di garantire agli utenti la disponibilità dei servizi di tali sistemi.
3. Inoltre, le parti riconoscono l'importanza della protezione delle frequenze dello spettro di radionavigazione da disturbi e interferenze. A questo fine, esse individuano le fonti delle interferenze e cercano delle soluzioni reciprocamente accettabili per combatterle.
4. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come deroga alle norme vigenti dell'UIT, tra le quali i regolamenti sulle radiocomunicazioni dell'UIT.

#### ARTICOLO 5

##### Installazioni a terra del GNSS europeo

1. La Norvegia adotta tutte le misure idonee a facilitare la collocazione, la manutenzione e la sostituzione di installazioni a terra del GNSS europeo ("installazioni a terra") nei territori sotto la sua giurisdizione.
2. La Norvegia adotta tutte le misure idonee ad assicurare la protezione e il funzionamento continuo e senza ostacoli delle installazioni a terra nei territori sotto la sua giurisdizione, tra cui, se necessario, l'intervento delle forze di polizia. La Norvegia adotta tutti gli strumenti idonei a mantenere le installazioni libere da interferenze radio locali e tentativi di intrusioni illecite (hacking) e intercettazioni.



3. I rapporti contrattuali relativi alle installazioni a terra sono oggetto di un accordo tra la Commissione europea e i titolari dei diritti di proprietà. Le autorità norvegesi rispettano pienamente lo statuto speciale delle installazioni a terra e cercano di ottenere l'accordo preventivo della Commissione europea, ogniqualvolta ciò sia possibile, prima di prendere iniziative che riguardano le installazioni a terra.
4. La Norvegia permette l'accesso continuo e senza ostacoli alle installazioni a terra a tutti i soggetti designati o altrimenti autorizzati dall'Unione europea. A questo fine, la Norvegia istituisce un punto di contatto destinato a ricevere informazioni sulle persone che si recano nelle installazioni a terra e a facilitare, sotto il profilo pratico, i movimenti e le attività dei suddetti soggetti.
5. Gli archivi e le attrezzature delle installazioni a terra, nonché i documenti in transito, sotto qualunque forma, che recano un sigillo o una marcatura ufficiale non possono essere oggetto di controlli doganali o di polizia.
6. In caso di minaccia o attentato contro la sicurezza delle installazioni a terra o il loro esercizio, la Norvegia e la Commissione europea si informano senza indugio reciprocamente in merito all'evento in questione e alle iniziative da prendere per risolvere la situazione. La Commissione europea può designare un altro organismo di fiducia ad agire come punto di contatto con la Norvegia per questo tipo di informazioni.
7. Le parti stabiliscono, in un accordo separato, delle procedure più dettagliate in merito alle questioni di cui ai paragrafi da 1 a 6. Tali procedure devono apportare, tra l'altro, dei chiarimenti per quanto riguarda le ispezioni, gli obblighi incombenti ai punti di contatto, i requisiti vigenti per i corrieri e le misure da adottare contro le interferenze radio locali e i tentativi ostili.



## ARTICOLO 6

## Sicurezza

1. Le Parti sono convinte della necessità di proteggere i sistemi globali di navigazione satellitare da abusi, interferenze, disturbi ed atti ostili. Le parti adottano, quindi, tutte le misure idonee, se necessario anche attraverso accordi separati, per garantire la continuità e la sicurezza dei servizi di navigazione satellitare, delle relative infrastrutture e delle attività critiche sui rispettivi territori.

La Commissione europea intende istituire misure finalizzate a proteggere, controllare e gestire le attività, le informazioni e le tecnologie sensibili dei programmi del GNSS europeo nei confronti di questo tipo di minacce e di una proliferazione non desiderata.

2. In questo contesto la Norvegia conferma la propria intenzione di adottare e applicare tempestivamente, nella sua giurisdizione, misure che offrano un grado di sicurezza equivalente a quelle vigenti nell'Unione europea.

Per questo motivo, le parti affrontano le questioni attinenti alla sicurezza del GNSS, tra cui l'accreditamento, nell'ambito dei comitati pertinenti della struttura di governance del GNSS europeo. Le modalità pratiche e le procedure devono essere definite nei regolamenti interni dei relativi comitati tenendo conto anche del quadro dell'accordo SEE.



3. Qualora si verifichi un evento contro il quale non può essere garantito un livello di sicurezza equivalente le parti si consultano allo scopo di risolvere la situazione. Se necessario, può essere modificato di conseguenza l'ambito della cooperazione in questo settore.

## ARTICOLO 7

### Scambi di informazioni classificate

1. Lo scambio e la protezione di informazioni classificate dell'Unione avvengono in conformità all'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate<sup>1</sup>, firmato il 22 novembre 2004, nonché alle modalità di attuazione di tale accordo.
2. La Norvegia può scambiare informazioni classificate con marcatura nazionale di classificazione su Galileo con gli Stati membri con i quali ha concluso accordi bilaterali a questo fine.
3. Le parti si preoccupano di istituire un quadro giuridico ampio e coerente che permetta alle stesse di scambiare informazioni classificate concernenti il programma Galileo.

---

<sup>1</sup> GU L 362 del 9.12.2004, pag. 29.



## ARTICOLO 8

## Controllo delle esportazioni

1. Allo scopo di garantire l'applicazione, tra le parti, di una politica uniforme di controllo delle esportazioni e di non proliferazione concernente Galileo, la Norvegia conferma la propria intenzione di adottare e applicare tempestivamente, nella sua giurisdizione, misure che offrano un grado di controllo delle esportazioni e di non proliferazione di dati e beni attinenti alle tecnologie di Galileo, equivalente a quello applicabile nell'Unione e nei suoi Stati membri.
2. Qualora si verifichi un evento contro il quale non possa essere ottenuto un tale grado di sicurezza e di non proliferazione equivalente, le parti si consultano allo scopo di risolvere la situazione. Se necessario, può essere modificato di conseguenza l'ambito della cooperazione in questo settore.

## ARTICOLO 9

## Servizio pubblico regolamentato

La Norvegia ha manifestato interesse per il PRS di Galileo considerandolo un elemento importante della sua partecipazione ai programmi del GNSS europeo. Le parti decidono di affrontare tale questione dopo che saranno state definite le politiche e le modalità operative che disciplinano l'accesso al PRS.



## ARTICOLO 10

*Cooperazione internazionale*

1. Le parti riconoscono il valore di un approccio coordinato nell'ambito degli organismi internazionali di standardizzazione e certificazione in relazione ai servizi globali di navigazione satellitare. In particolare, le Parti sostengono congiuntamente lo sviluppo di norme Galileo e ne promuovono la applicazione su scala mondiale, privilegiando l'interoperabilità con altri GNSS.
2. Di conseguenza, allo scopo di promuovere e realizzare gli obiettivi del presente accordo, le parti cooperano, se necessario, in tutte le questioni attinenti il GNSS che possano presentarsi in particolare nell'ambito dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, dell'Organizzazione marittima internazionale e dell'UIT.

## ARTICOLO 11

*Consultazione e risoluzione delle controversie*

Le parti si consultano prontamente, su richiesta di una di esse, in merito a qualsiasi questione che possa scaturire dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo. Eventuali divergenze inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte attraverso consultazioni tra le parti.



ARTICOLO 12

Entrata in vigore e estinzione

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.

Le notifiche sono inviate al segretariato generale del Consiglio, depositario del presente accordo.

2. L'estinzione o la denuncia del presente accordo lasciano impregiudicati la validità o la durata dei contratti stipulati in base ad esso, nonché i diritti e gli obblighi specifici maturati per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale.

3. Il presente accordo può essere modificato dalle parti di comune accordo manifestato per iscritto. Le eventuali modifiche entrano in vigore alla data di ricevimento delle note diplomatiche che informano l'altra parte dell'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie per la loro entrata in vigore.





4. . In deroga al paragrafo 1, la Norvegia e l'Unione europea, per quanto concerne le materie di sua competenza, convengono di applicare a titolo provvisorio il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale esse si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.

5. Le parti possono, mediante un preavviso di sei mesi notificato per iscritto all'altra parte, porre fine al presente accordo.

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e norvegese, ciascun testo facente ugualmente fede.






Voor het Koninkrijk België  
Pour le Royaume de Belgique  
Für das Königreich Belgien



За Република България




Za Českou republiku




På Kongeriget Danmarks vegne




Für die Bundesrepublik Deutschland




Eesti Vabariigi nimel



Thar cheann Na hÉireann  
For Ireland



Για την Ελληνική Δημοκρατία



Por el Reino de España


Pour la République française




Per la Repubblica italiana




Για την Κοινοτική Δημοκρατία




Latvijas Republikas vārdā.




Lietuvos Respublikos vardu




Pour le Grand-Duché de Luxembourg




A Magyar Köztársaság részéről



Għal Malta




Voor het Koninkrijk der Nederlanden




Für die Republik Österreich



W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej




Pela República Portuguesa




Pentru România




Za Republika Slovenija



Za Slovenskú republiku



Suomen tasavallan puolesta  
För Republiken Finland




För Konungariket Sverige



For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

*Henri Damorech*

За Европейския съюз  
For la Unió Europea  
Za Evropskou unii  
For Den Europæiske Union  
Für die Europäische Union  
Euroopa Liidu nimel  
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση  
For the European Union  
Pour l'Union européenne  
Per l'Unione europea  
Europas Savienības vārdā  
Europos Sąjungos vardu  
Az Európai Unió részéről  
Għall-Unjoni Ewropea  
Voor de Europese Unie  
W imieniu Unii Europejskiej  
Pela União Europeia  
Pentru Uniunea Europeană  
Za Európsku úniu  
Za Evropsko unijo  
European unionin puolesta  
För Europeiska unionen



For Kongeriket Norge

*Odder Helene Sævi*



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Предходният текст е заверено копие на оригинала, депозиран в архивите на Генералния секретариат на Съвета в Брюксел.  
 El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo en Bruselas.  
 Předchůzí text je ověřeným opisem originálu uloženého v archivu Generálního sekretariátu Rady v Bruselu.  
 Foranstående tekst är en bekräftad genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.  
 Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.  
 Eolnev tekst en tőestatud koopia originaalist, mis on antud hoiule nõukogu peasekretariaadi arhivis Brüsselis.  
 Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβής αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.  
 The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.  
 Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du Secrétariat Général du Conseil à Bruxelles.  
 Il testo che precede è copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.  
 Sis teksts ir apliecināta kopija, kas atbilst oriģinālam, kurš deponēts Padomes Ģenerālsekretariāta arhīvā Briselē.  
 Pirmiau pateiktas tekstas yra Tarybos generalinio sekretoriato archyvuose Briuselyje deponuoto originalo patvirtinta kopija.  
 A fenti szöveg a Tanács Főtitkárságának brüsszeli irattárában letétbe helyezett eredeti példány hiteles másolata.  
 It-testi prečedení huva kopja očerňikata vera ta' l-original ddepozitat fl-arkivji tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill fi Brussel.  
 De voorstaande tekst is het voor censluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het Secretariaat-Generaal van de Raad te Brussel.  
 Powyższy tekst jest kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem złożonym w archiwum Sekretariatu Generalnego Rady w Brukseli.  
 O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.  
 Textul anterior constituie o copie certificată pentru conformitate a originalului depus în arhivele Secretariatului General al Consiliului la Bruxelles.  
 Předcházející text je overenou kopiou originálu, který je uložený v archívech Generálního sekretariátu Rady v Bruseli.  
 Zgoranje besedilo je overjena verodostojna kopija izvirnika, ki je deponiran v arhivu Generalnega sekretariata Sveta v Bruslju.  
 Edellä oleva teksti on oikeaksi todistettu jäljennös Brysselissä olevan neuvoston pääsihteeristön arkistoon talletetusta alkuperäisestä tekstistä.  
 Ovanstående text är en bestyrkt avskrift av det original som deponerats i rådets generalsekretariats arkiv i Bryssel.

Брюксел,  
 Bruselas,  
 Brussel,  
 Bruxelles, den  
 Brüssel, der  
 Brüssel,  
 Brussela,  
 Bruxelles, le  
 Bruxelles, a día  
 Brussel,  
 Brussel,  
 Brussel, li  
 Brussel,  
 Bruxelas, dia  
 Bruselas, em  
 Bruxelles,  
 Brussel,  
 Brussel,  
 Brussel, den

06 OCT. 2010

За генералния секретар на Съвета на Европейския съюз  
 Por el Secretario General del Consejo de la Unión Europea  
 Za generálního tajemníka Rady Evropské unie  
 For Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union  
 Für den Generalsekretär des Rates der Europäischen Union  
 Euroopa Liidu nõukogu peasekretäri nimel  
 Για τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 For the Secretary-General of the Council of the European Union  
 Pour le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne  
 Per il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea  
 Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretāra vārdā  
 Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriui  
 Az Európai Unió Tanácsának főtitkára nevében  
 Ghaz-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea  
 Voor de Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie  
 W imieniu sekretarza generalnego Rady Unii Europejskiej  
 Pelo Secretário-Geral do Conselho da União Europeia  
 Pentru Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene  
 Za generalného tajomníka Rady Európskej únie  
 Za generalnega sekretarja Sveta Evropske unije  
 Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin puolesta  
 För generalsekretären för Europeiska unionens råd



K. GRETSCHMANN  
 Directeur Général



